**MODELLO A**

Al Dirigente scolastico

dell’I.C. N. BADALONI

RECANATI (MC)

**Oggetto**: istanza di partecipazione alla selezione per il rinnovo della Convenzione di Cassa quadriennio 2020/2023. CIG: ZEF2A1F8B7

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato/a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov: \_\_\_\_\_\_\_

Codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_\_ CAP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di

* **legale rappresentante**
* **procuratore del legale rappresentante** (allegare copia della procura)

del concorrente (Azienda di Credito o Banca o Ente Poste) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

N. \_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_città \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codice fiscale/P.I.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in nome e per conto dello stesso

**chiede**

che l’Istituto di Credito sopraindicato venga ammesso a partecipare all’AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL QUADRIENNIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2023 – PROT. N.7384/VI-3 - CIG. N. ZEF2A1F8B7

A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento di cui all’art. 80 del D.Igs 50/2016.

Allega la sotto elencata documentazione:

* fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante.

**data**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Timbro e firma**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico

dalla partecipazione a una procedura d'appalto o

concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo

444 del codice di procedura penale, **anche riferita a un**

**suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,** per

uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-

bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi

delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero

al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione

a un'organizzazione criminale, quale definita

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del

Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,

319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,

353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché

all'articolo 2635 del codice civile;

**b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli**

**2621 e 2622 del codice civile;**

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa

alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di

terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività

terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del

codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose

o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive

modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta

di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo

2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione**.**

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza,

**con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,** di

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta

fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e

92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni

antimafia e alle informazioni antimafia. **Resta fermo**

**altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.**

3. L'esclusione di cui al comma 1 **L’esclusione di cui ai**

**commi 1 e 2** va disposta se la sentenza o il decreto **ovvero**

**la misura interdittiva** sono stati emessi nei confronti:

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa

individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta

di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita

semplice; dei membri del consiglio di amministrazione

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi**

**institori e procuratori generali, dei membri degli**

**organi con poteri** di direzione o di vigilanza o dei

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o

di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona

fisica, ovvero del socio di maggioranza **in caso di società**

**con meno di quattro soci in caso di società con un**

**numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di

altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione

e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione

del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della

condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta

e il divieto non si applica quando il reato è stato

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione

**ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria**

**perpetua, quando questa è stata dichiarata**

**estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del**

**codice penale** ovvero quando il reato è stato dichiarato

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della

condanna medesima.

4. **Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una**

**procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente**

**accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle**

**imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione**

**italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Un operatore**

**economico può essere escluso dalla partecipazione**

**a una procedura d'appalto se la stazione**

**appaltante è a conoscenza e può adeguatamente**

**dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli**

**obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse**

**o dei contributi previdenziali non definitivamente**

**accertati. Il presente comma non si applica quando**

**l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi**

**pagando o impegnandosi in modo vincolante a**

**pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,**

**compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando**

**il debito tributario o previdenziale sia comunque**

**integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento**

**o l'impegno si siano perfezionati anteriormente**

**alla scadenza del termine per la presentazione delle**

**domande.** Costituiscono gravi violazioni quelle che

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e

2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente

accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi

non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono

gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale

quelle ostative al rilascio del documento unico di

regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del **di**

**cui al** decreto del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 125 del 1° giugno 2015 **ovvero delle certificazioni**

**rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento**

**non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.**

Il presente comma non si applica quando l'operatore

economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando

o impegnandosi in modo vincolante a pagare le

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali

interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno

siano stati formalizzati prima della scadenza del termine

per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione

alla procedura d'appalto un operatore economico in una

delle seguenti situazioni, **anche riferita a un suo subappaltatore**

**nei casi di cui all'articolo 105, comma 6**, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque

mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente

accertate alle norme in materia di salute e sicurezza

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30,

comma 3 del presente codice;

**b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di**

**liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di**

**concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in**

**corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali**

**situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;**

**b) l'operatore economico sia stato sottoposto a**

**fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o**

**di concordato preventivo o sia in corso nei suoi**

**confronti un procedimento per la dichiarazione di**

**una di tali situazioni, fermo restando quanto**

**previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto**

**16 marzo 1942, n. 267;**

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che

l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano: le significative carenze

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,

non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito

di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna

al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo

di influenzare indebitamente il processo decisionale

della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate

ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare

le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto

svolgimento della procedura di selezione;

*([cancellato da DL 135/2018 – Decreto semplificazioni]*

**c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati**

**che l'operatore economico si e' reso colpevole di**

**gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la**

**sua integrità o affidabilità;**

**c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare**

**indebitamente il processo decisionale della**

**stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate**

**a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,**

**anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti**

**suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,**

**la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia**

**omesso le informazioni dovute ai fini del corretto**

**svolgimento della procedura di selezione;**

**c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative**

**o persistenti carenze nell'esecuzione di un**

**precedente contratto di appalto o di concessione che**

**ne hanno causato la risoluzione per inadempimento**

**ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre**

**sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione**

**appaltante motiva anche con riferimento al tempo**

**trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;**

**[Introdotto da DL 135/2018 – Decreto semplificaizoni]**

d) la partecipazione dell'operatore economico determini

una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo

42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente

coinvolgimento degli operatori economici nella

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo67non

possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione

interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di

cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81;

**f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura**

**di gara in corso e negli affidamenti di subappalti**

**documentazione o dichiarazioni non veritiere;**

**f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario**

**informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per**

**aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione**

**nelle procedure di gara e negli affidamenti di**

**subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a**

**quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;**

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico

tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del

rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo

durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19

marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente

dall'accertamento definitivo della violazione e va

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di

cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero

non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima

dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato

i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i

casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta

di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve

essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto

che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della

Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione

della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro

partecipante alla medesima procedura di affidamento, in

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte

sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico

in qualunque momento della procedura, qualora

risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti

compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in

una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si

trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente

alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto

una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero

abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come

definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è

ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato

a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito

e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a

prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al

comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è

escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione

viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva

dalla partecipazione alle procedure di appalto non

può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8

nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

**10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della**

**pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica**

**amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale**

**durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di**

**durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena**

**principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento**

**definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta**

**sentenza di condanna.**

**10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non**

**fissa la durata della pena accessoria della incapacità**

**di contrattare con la pubblica amministrazione, la**

**durata della esclusione dalla procedura d'appalto o**

**concessione è:**

**a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue**

**di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi**

**dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo,**

**del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata**

**estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del**

**codice penale;**

**b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-**

**bis, primo comma, secondo periodo, del codice**

**penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;**

**c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui**

**alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta**

**riabilitazione.**

**10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma**

**10, se la pena principale ha una durata inferiore,**

**rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione,**

**la durata della esclusione è pari alla durata della**

**pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la**

**durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti**

**dalla data di adozione del provvedimento**

**amministrativo di esclusione ovvero, in caso di**

**contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in**

**giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla**

**definizione del giudizio, la stazione appaltante deve**

**tenere conto di tale fatto ai fini della propria**

**valutazione circa la sussistenza del presupposto per**

**escludere dalla partecipazione alla procedura**

**l'operatore economico che l'abbia commesso.**

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo

non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro

o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-

legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356odegli articoli

20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed

affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente

al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa

documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti

di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione

all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con

dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o

della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o

della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione

nel casellario informatico ai fini dell'esclusione

dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto

ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione

è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,

può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da

parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare

adeguati per la dimostrazione delle circostanze di

esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze

nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto

siano significative ai fini del medesimo comma 5,

lettera c).

14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non

possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali

ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.